

Trento, 14 marzo 2025 Prot. N2025-0000665

> A tutti gli Iscritti Loro sedi

OGGETTO: Sentenza n. 59/2025 d.d. 13/03/2025 del TRGA Trento. Lettera agli iscritti.

Care colleghe, cari colleghi,

a seguito del pronunciamento del TRGA Trento, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal nostro Ordine insieme all'Ordine degli Architetti e dei Geologi, ho ritenuto opportuno inviarvi questa lettera aperta per condividere con voi alcune riflessioni.

Nonostante la decisione del TRGA, intendo evidenziare il convincimento alla base dell'azione intrapresa: consapevolmente abbiamo deciso, come Consiglio, di procedere nel presentare il ricorso, consci del nostro ruolo istituzionale.

Come ben sapete, gli ordini non sono operatori economici né associazioni di categoria, ma Enti Pubblici non economici, deputati istituzionalmente non solo alla tutela del titolo e della professione, ma in particolar modo alla tutela dei cittadini, nei confronti dei quali siamo tenuti a garantire che i nostri iscritti rendano, nel rispetto del codice deontologico e delle leggi vigenti, prestazioni di qualità. In tale ottica, è innegabile che il compenso economico, equamente determinato, è indispensabile affinché i professionisti possano adoperarsi pienamente per raggiungere questo obiettivo.

Personalmente lavoro da sempre nell'industria e, seppur con modalità differenti, ritengo che il problema della giusta considerazione da riconoscersi alla professione di ingegnere sia da analizzare ad ampio spettro: viviamo in un Paese in cui non si dà il giusto e corretto valore al nostro lavoro, in qualsiasi forma si esprima la nostra prestazione professionale. È un problema trasversale alle diverse professionalità che offriamo come ingegneri.

Fatta questa premessa generale, intendo ora focalizzare il contenuto della presente al sistema dei lavori pubblici, argomento di particolare interesse in questo momento.

Il fatto che in Italia le spese tecniche costituiscano il 10% del costo delle opere, in Germania il 18% e in Inghilterra il 30% ci deve far riflettere, ed è da questo che si può evincere quanto fosse necessaria l'introduzione dell'equo compenso. È innegabile, infatti, che il libero professionista rappresenti l'anello più fragile in questo contesto: da questa consapevolezza è derivata la scelta di dare risposta a tale necessità attraverso la legge 49/2023 ("legge dell'equo compenso"). Essa non è solo una normativa posta a tutela del contraente debole, ma racchiude in sé un valore imprescindibile, in quanto è stata voluta dal legislatore, sulla base delle istanze dei nostri rappresentanti nazionali, per garantire dignità ai professionisti e qualità alle opere realizzate.

Il nostro ricorso è stato presentato a novembre dello scorso anno, in un momento storico in cui erano state pubblicate, seppur in un contesto giurisprudenziale "caotico", una

Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento Piazza S. Maria Maggiore, 23 38122 Trento

T +39 0461 983193

F +39 0461 230286 CF 80013270220

P ordine.trento@ingpec.eu

info@ordineingegneritn.it www.trento.ordineingegneri.it



predominanza di sentenze che sostenevano che la legge 49/2023 fosse da applicare alle procedure ad evidenza pubblica come norma imperativa.

Nei mesi successivi molteplici sono stati gli accadimenti: è stato definitivamente approvato il "Correttivo al Codice dei Contratti" (Dlgs 31 dicembre 2024), con cui sono stati imposti limiti massimi ai ribassi sia nelle procedure di gara OEPV (la quota ribassabile è pari al 35% dell'importo posto a base di gara, il che equivale a un ribasso massimo sull'intero corrispettivo del 35%) sia negli affidamenti diretti (20% massimo sul corrispettivo).

La necessità dell'introduzione di un Correttivo ci fa capire, in modo chiaro, che ci si trovava in presenza di difficoltà interpretative, motivo per cui si sono originati molti ricorsi, si sono concretizzate difficoltà e conseguenti tensioni per tutti i professionisti coinvolti nel sistema dei lavori pubblici, indipendentemente dal ruolo ricoperto in tale sistema (RUP e liberi professionisti).

Non va omessa, poi, la posizione assunta dal nostro Consiglio Nazionale Ingegneri, che aveva espressamente dato interpretazione sull'applicabilità della Legge sull'Equo Compenso, riflessione condivisa da tutte le professioni tecniche, nei termini di ribassabilità solo della componente spese, che concorre, insieme al compenso, a formare il corrispettivo. A tale interpretazione consegue l'obbligo dei professionisti iscritti agli ordini di rispettare il proprio codice deontologico: per noi ingegneri la violazione dell'equo compenso risulta un illecito disciplinare espressamente previsto dall'art. 15.3 del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, aggiornato il 14/06/2023.

Questo, pertanto, è stato lo scenario in cui ci siamo dovuti muovere fino a gennaio dell'anno corrente.

L'entrata in vigore del Correttivo e l'immediato suo recepimento da parte della PAT rappresentano la vera sintesi di questo periodo confuso e contraddittorio nelle distinte pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato: si è compresa la necessità di imporre un limite ai ribassi nelle offerte relative alle prestazioni professionali.

In tale direzione c'era stata un'apertura già prima di gennaio, con specifico riferimento alla procedura di gara relativa alle prestazioni tecniche per la viabilità del Polo Ospedaliero, tant'è che la Provincia aveva deciso di applicare anticipatamente le disposizioni dell'imminente Correttivo. Auspicavamo un analogo atteggiamento anche per la procedura da noi impugnata, evitando l'insorgere stesso della controversia con vantaggio per tutti. Ma purtroppo così non è stato.

A gennaio 2025, sono poi state pubblicate 2 sentenze del Consiglio di Stato che hanno, di fatto, "smontato" la posizione assunta in primo grado dal TAR Veneto e dal TAR Lazio, che si erano espressi a favore dell'applicazione della legge 49/2023 alle procedure ad evidenza pubblica.

Alla luce di quanto accaduto, però, restano specifiche evidenze: il nuovo ospedale di Trento verrà progettato da un concorrente che ha offerto il 48% di ribasso nell'offerta economica, ribasso ritenuto non anomalo dalla commissione e, indirettamente, ritenuto conforme alla legge dal TRGA Trento che si è espresso sul limite del 50% posto dalla Stazione Appaltante negli atti di gara.

Non possiamo che prenderne atto: fa riflettere, in ogni caso, il fatto che il Governo sia dovuto intervenire col Correttivo stabilendo che, per incarichi superiori ai 140.000 euro e, quindi, per affidamenti analoghi a quello in parola, ribassi che coinvolgano più del 35% degli importi posti a base di gara violano l'applicazione del compenso equo. Nella sostanza



dei fatti, a pochi mesi di distanza si considera legittimo un ribasso massimo ammissibile del 50% (aggiudicazione avvenuta al 48%), quando oggi detto ribasso risulterebbe contrario alla legge, non potendo superare il 35%.

In altri termini, solo la circostanza dell'avvenuta pubblicazione della gara prima dell'entrata in vigore del Correttivo al Codice dei Contratti ne ha determinato la legittimità e la conseguente (momentanea) economia di spesa per la S.A..

Rimangono le preoccupazioni per la specifica progettazione dell'Ospedale: indubbiamente, potrà essere compromessa non già la professionalità della prestazione resa né il corretto svolgimento dell'incarico, bensì la possibilità per i progettisti aggiudicatari di fare scelte progettuali innovative, obbligati a operare in un'ottica di massima efficienza a tutela dell'economicità dell'incarico assunto, circostanza che difficilmente potrà consentire di dedicare tempo ulteriore allo studio di soluzioni e proposte alternative orientate ai massimi livelli di qualità.

Ciò, quindi, potrà compromettere il valore che tali scelte potrebbero rappresentare per un'opera strategica come il nuovo Ospedale del Trentino, che dovrebbe essere e dovrà essere, nell'interesse della collettività, null'altro e niente di meno che il miglior ospedale realizzabile con le risorse disponibili.

Quindi il risparmio praticato ora sulle parcelle dei tecnici, non può essere considerato un vero risparmio a lungo termine.

Concludo ribadendo, per evitare strumentalizzazioni incomprensibili, che il nostro ricorso non è stato fatto "contro qualcosa" o "contro qualcuno", ma a favore del rispetto del principio che sta alla base del senso stesso di esistenza del sistema ordinistico: "valorizzare la professione di ingegnere e tutelare la collettività".

Il ricorso, seppur rigettato nel merito dal TRGA di Trento, ha comunque prodotto qualche risultato importante, tra cui l'immediata applicazione delle previsioni del Correttivo sul territorio provinciale, comunicata con circolare dalla Direzione Generale della PAT. Ciò, a mio avviso, va letto come una volontà di apertura e di dialogo da parte della Provincia nei nostri confronti, seppur successiva ad una nostra forte presa di posizione.

Mi auguro che sia percepibile l'impegno e la serietà con cui abbiamo cercato di dare un segnale forte, necessario per ricordare che il nostro lavoro e la nostra professionalità meritano rispetto e la prestazione intellettuale va equamente valorizzata, anche da un punto di vista economico.

Assistiamo, purtroppo, ad un progressivo svilimento della figura dell'ingegnere.

Oggi la metà dei nostri iscritti svolge attività da dipendente, l'altra metà è libero professionista. Questi ultimi è innegabile che siano penalizzati dal sistema economico attuale, che riconosce solo in parte il valore intrinseco della loro attività intellettuale.

La prestazione intellettuale non può e non deve essere sottovalutata e svenduta.

La crescita dei nostri studi professionali è molto limitata: negli studi professionali c'è una presenza maggioritaria di collaboratori autonomi (c.d. "finte partite iva"), determinata dall'impossibilità degli studi di investire nelle persone assumendo e valorizzando dipendenti. Questo deve farci riflettere!

E anche oggi, nonostante i quasi due anni dall'introduzione della legge 49/2023 e nonostante il correttivo al codice contratti in vigore dal 31/12/2024 con l'imposizione di



ribassi massimi applicabili, ci sono forti ostacoli a riconoscere in pieno la legittimità dell'operato degli ingegneri liberi professionisti.

Inoltre, non deve sfuggire la circostanza che non tutti si occupino di lavori pubblici e nei rapporti con i privati la situazione ancora oggi non è cambiata, anche se la legge sull'equo compenso deve tutelare i professionisti anche nei rapporti contrattuali con imprese bancarie, assicurative e con imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Ciò non può far dimenticare l'impegno necessario per garantire anche agli ingegneri dipendenti il giusto riconoscimento del loro ruolo, sia nel settore pubblico che privato, in particolare nel ruolo delicato e strategico di RUP.

Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo tutti parte dello stesso sistema e mai dovremmo essere messi in contrapposizione gli uni con gli altri. Dovremmo prima di tutto vivere un maggior senso di appartenenza alla categoria, al fine di chiedere e ottenere chiari segnali di fiducia nei confronti della professione: meritiamo di vedere valorizzate le nostre competenze e conoscenze.

Gli ingegneri devono tornare a pensare fuori dagli schemi: abbiamo la capacità e la possibilità di immaginare e disegnare il futuro della nostra società. E non possiamo abdicare a questo compito che ci è affidato.

In tal senso vi confermo il mio impegno, con il supporto di tutto il Consiglio, nello svolgimento del mio ruolo con serietà e perseveranza sia a livello territoriale che in sede di Assemblea dei Presidenti, per rappresentare tutti gli iscritti nel modo migliore, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni di tutti gli interlocutori con cui mi devo interfacciare.

Vi rinnovo l'invito a mettervi in contatto con me e con il nostro Consiglio per qualsiasi necessità, dubbio o chiarimento si rendesse necessario nello svolgimento della vostra attività professionale.

Un cordiale saluto.

La Presidente Ing. Silvia Di Rosa

Allegati:

- comunicato stampa della RPTT d.d. 13/03/2025;
- sentenza n. 59/2025 d.d. 13/03/2025 del TRGA Trento.